

VADEMECUM PER L'USO:
SCHERMATURE SOLARI
(Art.1, comma 345c della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 1 aprile 2015)

Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell'Agenzia delle Entrate di gennaio 2015.

La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- Alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M al DLgs 311 del 29/12/2006.
- le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

di tipo "amministrativo":

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di **invio postale, ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo "tecnico":

- **schede tecniche**;
- **originali inviati all'ENEA** firmati (dal tecnico e/o dal cliente);

b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori

(per il 2015: <http://finanziaria2015.enea.it>), **entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori**, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA **anche oltre i 90 giorni. qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate**):

- **Scheda descrittiva dell'intervento (allegato F al "decreto edifici")**, che può anche essere redatto dal singolo utente.

N.B. nel campo dell'Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) occorrerà inserire valore "0".

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una **comunicazione** per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.